

La legislazione del settore forestale in Toscana nel secolo XVIII

Premessa

L'analisi della legislazione è considerata una doverosa ricerca preliminare per chi si accinge ad esaminare i processi economici in un dato settore e per un certo periodo; tuttavia quanto più ci si addentra nell'esame delle leggi tanto più ci si avvede che esso rimane assai limitato se non viene svolto o, almeno, completamente rivisto quando si è a conoscenza del quadro strutturale del settore oggetto della ricerca ovvero proprietà, tipi e quantità di prodotti, movimenti di capitali e di merci, settori collegati, ecc.

Questo quadro, per i boschi in Toscana nel periodo considerato, non è conosciuto, non solo per carenza di studi organici su questa materia, ma anche perché i saggi pubblicati su singoli temi o con particolare angolazione non sono sufficienti alla formulazione di una sintesi (1).

La rassegna delle leggi come primo passo alla ricerca può, in questo caso, avviare all'individuazione di alcuni punti del quadro, al loro addensamento intorno ad alcuni centri focali — ad esempio movimento di alcune merci, tipi di prodotti e loro uso, alcuni settori

(1) BIFFI TOLOMEI M., *Saggio di agricoltura pratica toscana*, Firenze, Volume I, cap. II e III; GABRIELLI A., *Selvicoltura toscana nel '700 (Prima parte)*, Firenze, 1980, In « Annali Acc. It. Sci. For. », Vol. XXIX; IMBERCIADORI I., *Campagna toscana nel '700*, Firenze, 1953; PALUMBO M., *Boschi e Selve. Provvedimenti di governo. Torino, Genova, Milano, Venezia, Firenze, Lucca, Roma, Cagliari, Napoli e Sicilia*, Salerno, 1912; PIUSSI P., *Il trattamento a ceduo di alcuni boschi toscani dal XVI al XX secolo*, in « Dendronatura », I, 2, 1980; PIUSSI P., *Utilizzazione del bosco e trasformazione del paesaggio: il caso di Montefalcone (XVII-XIX secolo)*, in « Quaderni storici 49 », a. XVII, n. 1, 1982; TRIFONE R., *Storia del Diritto Forestale in Italia*, Firenze, 1957; VECCHIO B., *Il bosco negli scrittori italiani del Settecento e dell'età napoleonica*, Torino, Einaudi, 1974.

collegati — o, al contrario, alla loro rarefazione che poco o nulla indica, ad esempio, per la proprietà, per la quantità dei capitali investiti o delle quantità di merci; sicuramente questi punti non permettono non solo di comprendere ma nemmeno intuire il peso del settore forestale nell'economia generale.

L'esame della legislazione leopoldina che, come si vedrà, in pochi anni ha mutato completamente i rapporti tra utenti del bosco, proprietari e stato richiede un aggancio alla legislazione del periodo precedente, ovvero alle leggi del Granducato mediceo e della Reggenza lorenese, non solo per le leggi ancora in vigore all'arrivo di Pietro Leopoldo ma per tutte quelle che possono suggerire come era regolata l'utenza della risorsa legno e come si poneva lo stato verso questo settore produttivo.

Le fonti per l'indagine sono state essenzialmente:

- la rassegna delle leggi toscane fatta dal Cantini (2) per tutta la legislazione del periodo mediceo e primi anni della Reggenza ovvero dal 1532 al 1741;
- i codici dei Bandi e Ordini del Granducato di Toscana (3) dal 1741 al 1790 cioè da quando i Bandi e Ordini sono raccolti in modo continuo fino alla partenza di Pietro Leopoldo dalla Toscana.

Le fonti sono quindi molto diverse; la rassegna del Cantini, proprio perché compilata da un giurista con metodi e fini suoi propri, non ci garantisce né la trascrizione completa della singola legge né la citazione di tutte le leggi emesse. Tuttavia sono sicuramente riportate quelle più importanti per il settore forestale nel periodo considerato; infatti nella filza della Segreteria Finanze (4) che documenta la costituzione del Dipartimento dei boschi (1737-1751) sono raccolte alcune leggi del periodo mediceo aventi carattere generale di regolamentazione ancora in vigore al momento del cambiamento di governo in Toscana; queste leggi si ritrovano nel Cantini che ne prende in considerazione molte altre. Semmai il Cantini cita alcuni

(2) CANTINI L., *Legislazione toscana raccolta e illustrata*, Firenze, 802-8.

(3) *Bandi e Ordini del Granducato di Toscana* - Codici I-XV (1741-93). Fino al 1765 la rassegna delle leggi è stata condotta parallelamente su Cantini e Bandi e Ordini, anche per supplire alla mancanza del Cod. IV (1758-65) nella Biblioteca comunale di Firenze.

(4) A.S.F., *Segreteria Finanze*, filza 390.

provvedimenti locali od estrae da editti, rescritti, ecc. alcune parti ed ad esse attribuisce, nei suoi commenti, un valore di provvedimento generale niente affatto sicuro (5).

D'altra parte non è chiaro se anche in Bandi e Ordini siano raccolti veramente tutti i provvedimenti in quanto, anche con un esame accurato, non è stato possibile rintracciare alcune leggi citate da Pietro Leopoldo (6) o da Vecchio (7) e da Ferroni (8).

In *Appendice 1* si riportano, in ordine cronologico, tutte le leggi di interesse forestale riscontrate nelle fonti citate.

1. La legislazione medicea

Le leggi riguardanti i boschi riportate da Cantini sono 48 su un totale di 2425 provvedimenti legislativi, ovvero circa il 2%; precisamente 34 interessano direttamente l'utilizzazione del bosco, stabilendo norme per operazioni colturali, per singole specie o boschi di particolari territori e di queste ben 15 riguardano il tagliare entro il miglio dell'Alpe; 2 leggi sono per il furto di legname, 7 per la commercializzazione dei prodotti boschivi, 4 per i diritti della Magna ed 1 per le tecniche colturali.

Non si nota un addensamento di leggi forestali in alcun periodo o concentrazioni, in un dato tempo, di provvedimenti su una particolare disposizione; unica eccezione è il raggrupparsi delle norme a difesa dei fiumi in occasione delle alluvioni.

Lo strumento principale di quasi tutte le leggi è il vincolo, pertanto l'esame può essere condotto raggruppandole secondo l'oggetto del vincolo.

Vincolo sul miglio dell'Alpe. La prima delle serie di leggi che riguardano questa zona è stata emanata il 17 novembre 1559 da

(5) Così è ad esempio, per il rescritto 10 gennaio 1755 sul taglio a corona in CANTINI L., *op. cit.*, Vol. XXVII, presentato come norma generale per questo tipo di taglio, mentre, probabilmente era regola nella provincia di Pistoia.

(6) PIETRO LEOPOLDO D'ASBURGO LORENA, *Relazioni sul governo della Toscana*, a cura di A. Salvestrini, Firenze, Olschki, 1977, Vol. I: 354-355. Le leggi citate e non riscontrate in Bandi e Ordini sono quelle che in *Appendice 1* hanno come fonte bibliografica: PIETRO LEOPOLDO, *op. cit.* D'altra parte anche tra i Bandi e ordini riportati in nota, da me tutti individuati, non sono comprese queste leggi.

(7) In VECCHIO B., *op. cit.*: 111 viene citata la legge del 1773.

(8) FERRONI P., *Sulle piantagioni regolari e sul rinselvimento degli Appennini*, in « *Atti Acc. Georg.* », tomo VI a.s., 1810: 272. Cita la legge 11 marzo 1773.

Cosimo I; essa (*Appendice 2*) appare provocata dalle conseguenze dei disboscamenti avvenuti sul crinale dei monti Appennini con catastrofiche conseguenze per la conservazione del suolo e la regimazione delle acque e conseguente grave danno alla collettività. Si può già, quindi, cogliere alcune testimonianze di conquiste di terre all'agricoltura a spese del bosco e di entità tale da porre il problema di frenarne l'espansione in zone che tradizionalmente erano destinate unicamente alla produzione legnosa ed al pascolo. Il Cantini, esaminando la legge del 1592, che sospende per un anno la proibizione del taglio entro il miglio, suggerisce che lo scopo della legge era più la protezione del pascolo che dei legnami; infatti la legge del 1592 dà la possibilità di diradare il bosco perché diventato troppo fitto e, quindi, era possibile che mancasse la vegetazione per il pascolo; tuttavia la legge non nomina né pascolo né bestiame e quindi rimane aperta anche l'ipotesi che si fossero fatti forti le proteste per la scarsa disponibilità di legna nella zona. Vedremo in seguito che la fame di legna produrrà modifiche temporanee o parziali alla legge del miglio. Questa viene ripetuta fino al 1726 con modifiche del tutto insignificanti per quanto riguarda il vincolo vero e proprio: nel 1564 si specifica come il mezzo miglio debba intendersi come un vero e proprio miglio (9); nel 1566 si diminuisce la pena per la Comunità, se il trasgressore rimane ignoto, da 200 a 25 scudi; nel 1569 si dà la possibilità di appello presso il Magistrato dei Nove forse perché la legge era applicata con troppa severità o avvenivano soprusi; della legge del 1592 si è detto sopra mentre nel 1564 e nel 1619 si ribadisce il divieto nell'interesse dei territori della Magona.

Le leggi del 1622, 1643 e 1646, di cui si parlerà anche in seguito, concedono tagli entro il miglio nei territori della Magona per far legno per le case degli abitanti della Comunità ma ribadiscono il vincolo per il resto del crinale; non aboliscono quindi alcun vincolo ma permettono il prelievo di piccole quantità di legname nelle zone ove il taglio era rimasto lecito agli uomini della Magona.

(9) La legge specifica «...che lo spazio, e termine del mezzo miglio costituito in essa legge dentro al quale non si può tagliare né lavorare si intende essere e sia per un miglio intero di quà e di là come acqua pende...». A me sembra di poter interpretare la legge come una specificazione di come si debba intendere il mezzo miglio ovvero mezzo miglio su un versante e mezzo su un altro per un totale di un miglio intero. GABRIELLI A., *Principi di vincolo forestale in alcune disposizioni medicce del XVI e XVII secolo*, in «Annali Acc. It. Sci. For.», XVI: 179-199, invece ne dà un'interpretazione come allargamento del vincolo ad un miglio intero su ogni versante.

Infine nel 1710 ci si limita a richiamare la legge istitutiva con la successiva specificazione del 1564 mentre nel 1726 il vincolo del miglio viene richiamato nella nuova legge sul taglio in Appennino ove la pena di 200 scudi viene diminuita a 100 scudi e si concede, per uso delle proprie case, di tagliare anche dalla sommità del monte, sul versante del fiume Reno. Licenza quest'ultima variamente interpretabile: è possibile pensare che gli scarsi insediamenti abitativi sul versante Nord degli Appennini spingessero a minor cautela; tuttavia lo stato di maggior instabilità di quei terreni avrebbe, semmai, dovuto rendere più attento il legislatore; appare più probabile che se la legge è stata ispirata dalla difesa idrogeologica del territorio, ed in effetti tra il 1544 e il 1557 Firenze aveva avuto tre alluvioni di cui due straordinarie (10), anche dopo vari decenni l'attenzione si concentrasse sul bacino dell'Arno e sulla difesa della città. A ciò si può aggiungere che la sorveglianza nei territori al di là del crinale doveva essere assai gravosa per Firenze ed infine è ipotizzabile che i boschi della valle del Reno non interessassero la Magona; e questa potrebbe essere la motivazione principale. Infatti i vari richiami della legge del miglio sembrano, con il passar del tempo, essere sempre più focalizzati a difendere i privilegi della Magona e costituiscono gran parte della legislazione che assicura la disponibilità dei boschi per il fabbisogno energetico delle fonderie.

Vincolo sui boschi per la Magona. Nel 1569 si ritrova per la prima volta nel « Bando sopra la conservazione dei legnami per conto del forno e fabbriche da ferro in quel di Pistoia » la riserva di specifiche località entro i confini delle quali la Magona ha licenza per qualsiasi tipo di taglio e disponibilità di tutta la produzione legnosa salvo quella assegnata, in specifici posti, ai particolari che, tuttavia, non potranno mai tagliare faggi e querce grosse. In questa legge la riserva non è ancora fissata in modo preciso ma indiscriminato alle otto miglia intorno agli edifici della Magona come sarà invece stabilito nel motuproprio generale per questa attività nel 1660.

La serie di leggi già citate, che riguardano la proibizione del taglio nel miglio, da quella del 1594 a quella del 1646, ribadiscono sempre, con molta evidenza, i privilegi della Magona anche se alcune

(10) Il 15 novembre 1554 si era verificata una grande inondazione e il 13 agosto 1547 due inondazioni straordinarie. In NATONI E., *Le piene dell'Arno e i provvedimenti di difesa*, Firenze, 1944.

aggiunte nelle leggi del 1622 e 1643 sembrano diminuire i privilegi a favore delle Comunità. Ma già la legge del 1646, che allontana le capre dal bosco magoniero, dopo il taglio, per 10 anni invece dei 5 stabiliti in precedenza, rivela che di fronte ad una scelta tra due attività particolarmente protette, pascolo e metallurgia, è quest'ultima che prevale; il rapporto tra le due attività appare regolato in modo molto più equilibrato nel Bando per i legnami di Campiglia (11).

Tutto l'insieme delle leggi forestali che difendono i diritti della Magona è rivelatore di un forte contrasto tra l'insediamento degli edifici e le Comunità in cui venivano a trovarsi; Comunità che per statuto e diritti consuetudinari erano state fino a quel momento le principali depositarie di norme per l'utilizzazione del bosco. L'integrità di questo potere potrebbe essere il motivo di fondo delle dispute che sorgono cui le leggi, con spirito di mediazione, cercano una soluzione; tuttavia vi era anche un contrasto sull'uso della risorsa boschiva che richiedeva, oggettivamente, differenti tecniche gestionali. Da una parte i comunisti necessitavano di legna da ardere, di legname per riparare le case, i fabbricati agricoli, per gli attrezzi, ma soprattutto per il pascolo e frasca e frutti per l'alimentazione del bestiame e la propria; era quindi loro vantaggio aver cedui a turni brevi, radi perché ci fosse abbondanza di sottobosco, con qualche grossa matricina che producesse grandi quantità di frutti. La Magona, invece, aveva bisogno di carbone e di particolari assortimenti per fonderia e miniere che si ottengono da cedui piuttosto fitti e con turno allungato a 15-20 anni; non era assolutamente interessata ad abbondanza di alberi con ampia chioma né ad un rigoglioso sottobosco, anzi questi due tipi di produzione diminuivano la disponibili-

(11) Si deroga a Motuproprio della Magona a favore della Comunità di Campiglia permettendo ai suoi abitanti di:

- 1) legnare per uso di casa e dei pastori e del bestiame e per ingegni per loro possessioni e mulini per l'agricoltura;
- 2) i pastori possono diramare da mezzo tronco in giù;
- 3) la proibizione di portar capre prima dei sei anni in tagliate viene ridotta a quattro anni;
- 4) le sughere non sono della Magona e quindi le guardie di questa ultima non sono competenti;
- 5) si determina l'elenco degli infrascritti ovvero dei luoghi ove poter far semente e dove la Magona non ha giurisdizione;
- 6) la possibilità per fattori, fittavoli e lavoratori di S.A. in Campiglia di far legna per casa loro.

tà di quanto necessario ai suoi stabilimenti. È, inoltre, da ricordare che dal 1660 la Magona aveva il diritto e dovere di tenere le proprie guardie di sorveglianza; ciò non solo toglieva ulteriormente potere alla Comunità, ma aggiungeva imposizione e soprusi ai suoi abitanti.

Da queste vaghe indicazioni è possibile intuire il moltiplicarsi e intensificarsi delle proteste e spiegare la continua ripetizione dei bandi a salvaguardia dei privilegi della Magona; la quale ad una società fortemente legata all'uso tradizionale del proprio territorio per provvedere alla soddisfazione dei bisogni elementari doveva apparire, ed in parte lo era, causa di sconvolgimento dell'ordine e dell'equilibrio e agente principale della diminuita disponibilità di risorse.

Vincoli sulle singole specie. Un gruppo di bandi stabilisce la conservazione e coltura di determinate specie i cui prodotti, frutti o legname erano materia prima per alcuni settori produttivi particolarmente protetti. Così il bando della cetina del 1562, che proibisce la costituzione di piccoli campi con dissodamento del ceduo, è emanato a protezione di querce, istie, farnie e castagni ovvero « alberi glandiferi » e, quindi, destinati alla alimentazione umana e del bestiame, ma anche alla produzione di legname da lavoro per gualchiere, mulini, fabbriche, ecc. come si legge nella rinnovazione del bando del 1597. Il vincolo sui pini (12) aveva lo scopo di fornire legname per l'arsenale di Livorno e per quello di Pisa ma anche di proteggere la produzione di pinoli che era oggetto d'appalto. I frassini e gli olmi erano vincolati alla produzione di legname per l'esercito.

Questi vincoli rimangono in vigore per tutto il periodo mediceo e quelli a salvaguardia di querce e pini vanno banditi di anno in anno (13); essi sembrano interessare tutte le zone del Granducato.

Vincolo sulle formazioni riparie e territori limitrofi ai fiumi. La

(12) La legge del 6 settembre 1569 è in risposta ad un'eccezione sollevata nell'applicazione della legge dei pini anche all'intaccare i pini stessi (per far resina). CANTINI L., *op. cit.*, Vol. VII: 105, nel commentare questa legge, ricorda che le disposizioni riguardo ai pini di Pisa erano state dettate da Cosimo I allo scopo di provvedere gli arsenali di Pisa e Livorno e che famosa era la pineta di Monte Bicchieri della Famiglia Compogni di Firenze, che aveva provveduto moltissimo legno agli arsenali. La legge 18 agosto 1601 proibisce il « taglio dei pini al pedano » e « lo sbarbarli » in tutto il Granducato di Toscana; è concesso solo svellere i piccoli pini per ripiantarli o farli crescere meglio.

(13) Nella legge del 1601 sul taglio dei pini viene detto espressamente che dovrà essere rinnovata ogni anno insieme a quella per querce, istie, ecc. del 1597.

salvaguardia degli argini dei fiumi e l'approvvigionamento del materiale per la sistemazione delle sponde, delle pescaie, ecc. a rimedio delle frequenti inondazioni determinano l'emissione di alcuni bandi specifici di cui sicuramente i più importanti sono quelli relativi ai « castagni selvatici » (14). Emanato per la prima volta nel 1567 esso viene rinnovato nel 1574, perché il taglio di queste piante è « in grave danno di tutto l'universale », nel 1665 e 1682 soprattutto perché disattese dagli abitanti di S. Giovanni e Scarperia. Il bando crea una cintura di protezione lungo le rive della Sieve e dell'Arno nel percorso a monte di Firenze ed una riserva di legname per la sistemazione dei fiumi nei tratti di più difficile regimazione.

(14) La legge 5 dicembre 1567 dispone: « ... che gli è necessario... obviare più che si può al pericolo delle inondazioni d'Arno e altri fiumi... star provvista di quelle sorte di legname che possa servire per far ponti, stecate, palafitte e altre fortificazioni su l'acqua e che a questo effetto bisogna in avvenire tener in maggior cura che non si è fatto in passato di mantenere le Selve dei Castagni selvatici le quali sono in gran parte spente e farne allevare... per comodo pubblico, e privato, e massimamente ne' luoghi più vicini all'Arno... che nessuna persona... in virtù del presente decreto... ardisca... tagliare o far tagliare al pedano arborei di Castagno selvatici, o reggiolani posti nelle infrascritte selve e luoghi situati come di sotto si dirà, senza la prescritta licenza... degli Ufficiali dei Fiumi della città di Firenze, con l'intervento del Provveditore de' magnifici Capitani di parte il quale sia obbligato oltre al rogo del Cancelliere farne tenere diligentemente conto dal detto Provveditore in un libro a parte, e tutti senza spesa alcuna di chi domanderà, sotto pena di lire cinque... salvo... che occorrendo all'improvviso... possa ciascuno tagliare per tale necessità... non però passando il numero di dieci delli quali dovrà essere fatta denuncia intra otto giorni seguenti...

E le selve confini o luoghi delli castagni selvatici...: sono questi: Cominciando al poggio della Dogaia, Comune di Moncione, vicariato di S. Giovanni seguitando la strada della Collina, che divide il Chianti dal Valdarno fino al ponte agli Stollì nel centro, tutte le selve de' Castagni come acqua pende verso Arno, comprendendovi tutte le selve di Coltibuoni, Vicariato di Certaldo. Ripigliando a pian d'Alberto fino al Poggio alla Croce per la strada maestra fino all'Incisa, tutte le selve, come acqua pende verso Arno, Vicariato di S. Giovanni, ripigliando in su detta strada in su detto luogo seguendo fino al piano della Vite come acqua pende verso la Val di Rubbiana, seguitando in detto Vicariato come acqua pende verso la valle di Cintoia. Ancora la selva di Badiana, Podesteria di Cascia, la selva di Fraversaia, le selve del Fercanese, Podesteria del Ponte a Sieve Vicariato di S. Giovanni. Ripigliando in su la strada del Casentino a Borselli, fino a S. Lorino del Conte, come acqua pende in la Sieve Vicariato di S. Giovanni, tutte le selve di castagni che si trovino in detto confino, e seguendo le selve che si trovano nel comune di S. Lorino, Vicariato di Poppi, comprendendovi la Selva di Rincine.

Et inoltre le selve di Castel Castagnaio Vicariato di Poppi e la boscaglia di Castagni di Monte Givi, Podesteria di Vicchio, Vicariato di Scarperia, come acqua pende torno e torno in la Sieve seguendo i boschi del Poggio alla Culaia, e Colognole, Vicariato di S. Giovanni similmente come acqua pende del fiume della Sieve ».

I vincoli sulle formazioni riparie dell'Arno e del Bisenzio (15) del 1574 rinnovati nel 1585 con l'aggiunta della proibizione del pascolo ed infine alleggeriti con la legge del 1587, avevano anche lo scopo di arricchire di legname quelle zone ove maggiore era la carenza di legna purché più abbondanti le colture agricole.

Questo tipo di vincolo era di competenza degli Ufficiali dei Fiumi e la sua emanazione si fa più frequente nei periodi in cui a Firenze si hanno alluvioni ed inondazioni.

Vincoli per zone specifiche. Alcune leggi pongono vincoli a protezione di particolari zone con scopi assai diversi. Il bando per Livorno, emesso nel 1633 crea una fascia di conservazione di 5 miglia dal mare lungo la costa da Livorno a Piombino per garantire il rifornimento di legna alle attività locali — legname per fabbriche e fortezze, stipe per forni e biscottifici di Livorno, pali per le viti — e riservare spazi ai pascoli; il vincolo che ammette le utilizzazioni su apposita licenza non prevede, quindi, la cessazione delle operazioni colturali e l'accumulazione di produzione legnosa come per i territori del miglio ma pone un freno al taglio di legna per l'esportazione che doveva essere particolarmente vivace in queste aree vicine alle vie di comunicazione e, probabilmente, più redditizia rispetto alla collocazione sui mercati interni.

La legge del 1597 per le Cerbaie, con cui si proibisce di tagliare, dissodare e mettere a coltura col fuoco e si bandisce il pascolo di bestie minute per levare ogni occasione d'incendio, appare decretata per salvaguardia del bosco da utilizzazioni improprie e dagli incendi che ne mettevano in forse la stessa esistenza.

Il bando per la Verna del 1650 si prefigge di ricondurre all'Arte della Lana, sotto la cui protezione è posta questa località, l'esclusivo uso del bosco, ponendo vincoli su tutti i possibili interventi da parte di estranei alla corporazione.

Molto complesso ed articolato si presenta il bando per l'area di Firenze e contado. La legge del 1575 « Provvisione sopra la legna da tagliarsi » (16) indica chiaramente la preoccupazione di aver sempre

(15) Oltre ai compiti degli Ufficiali con la legge del 9 luglio 1574 si ordina: « ... per mantenere a beneficio delli abitatori il paese abbondante di legname... » di non tagliare alberi esistenti vicino all'Arno entro un miglio ed entro mezzo miglio per il Bisenzio, senza licenza di S.A.

(16) Così si articola la legge 29 novembre 1575: « Considerando il Serenissimo Granduca di Toscana di quanta importanza sieno all'uso umano, legnami da ardere e

rifornita di legna da ardere la città di Firenze, creando una zona di facile approvvigionamento in cui il bosco avesse essenzialmente la funzione di produzione legnosa. Quindi non tanto proibizione assoluta del taglio, che sarebbe stato un controsenso tecnico, ma dei tagli precoci che possono rispondere all'interesse a breve termine dei pa-

volendo S.A. con ogni opportuno rimedio rendere più abbondante che sia possibile la sua città di Firenze ed ovviare così alli danni, che ordinariamente si fanno nelle selve e nei luoghi copiosi di simili legnami come anco all'ingordigia ed avidità del guadagno che causa che... Padroni tagliano dette selve innanzi che sieno in perfezione » ordina e delibera:

1) ... « non è possibile trasportare né per terra né per fiume da Ponte ad Era verso la città di Firenze e contiguo al fiume Arno a quattro miglia da l'una all'altra riva carichi di legna da ardere di qualsiasi tipo, verso Pisa o altra banda ma solo verso la città di Firenze ». Pena: perdita della legna e 5 scudi d'oro.

2) Nel Contado di Firenze, cioè « venti miglia in quà », comprendente le Podesterie e luoghi compresi di Prato, Vicariato di S. Giovanni, Galluzzo, Pieve, Figline, Cascia, Incisa, Ponte a Sieve, S. Giovanni, Scarperia, Fiesole, Sesto, Vicchio, Campi, Borgo S. Lorenzo, Carmignano, Certaldo, Lastra, Montelupo, Empoli, S. Casciano, Montespertoli, Castelfiorentino, Barberino, non si può « diradicare o disfar boschi e selve cedue » appartenenti alla propria Comunità anche se per mettere a coltura o far campi senza licenza dei Magistrati dei Nove. Pena: 25 scudi. Ciascuno ha facoltà di legnare per suo uso secondo gli Statuti della Comunità.

3) Entro le 14 miglia dalla città non si possono tener bestie caprine come disposto dalla legge 30 maggio 1571.

4) Non si può tagliare o portar via legna dai beni dei particolari (sono le stesse norme della legge sul furto del 1559).

5) Per otto miglia intorno alla città, delle mura di Firenze, non si può far carbone o brace; pena: perdita della merce e 25 lire. I fornaciai possono continuare come in passato ma senza frode.

6) Perché non si faccia « un monopolio in danno all'universale » si proibisce di tenere in Firenze magazzini o stanze dove riporre od incettare legna da fuoco e si provvederà a disfare gli esistenti.

7) Perché dai Padroni avidi non si tagli se non quando « le legne sono in perfezione » si obbliga a tagliare di nove anni in nove anni, di cinque in cinque le scope ed i castagni per palina quando dichiarerà il Magistrato dei Conservatori. Pena: cento scudi.

8) Per poter attuare il punto 7 si deve notificare al Magistrato dei Conservatori tempo e luogo delle sia di legna che scope e paline. (Questa legge è stata trascritta e riassunta dalla copia stampata da Zanobi Ginori, Firenze, 1619 in A.S.F., *Segreteria Finanze*, f. 390). Alla legge sopra citata sono state fatte delle aggiunte con una nuova deliberazione del 1579, precisamente: al punto 2: si permette di asportare solo legname morto dai boschi delle Comunità; al punto 4: si ordina di tener d'occhio alle porte della città chi vende manufatti di materiale intrecciato o spaccato di castagno: al punto 6: si ribadisce la proibizione d'incetta di legname e di tener in Firenze magazzini e stanze a tal scopo; al punto 7: si definisce bosco o selva quando di superficie uguale o maggiore ad uno staiolo e non si intendono tali le alberature stradali od altro e si fissa il turno della palina di castagno a 9 anni. (Questa legge è riassunta dalla copia stampata da G. Marescotti, Firenze, 1580 in A.S.F., *Segreteria Finanze*, f. 390).

droni, ma non permettono di raccogliere i massimi incrementi possibili; bando del pascolo delle capre che, danneggiando i ricacci, diminuiscono la produzione; divieto di far carbone, che abbassa il valore calorifico della legna e di trasportar legna fuori dal contado; protezione dell'estensione boschiva vietando il disboscamento ed infine regolazione del flusso di disponibilità di un bene essenziale per i cittadini impedendo gli ammassi che avrebbero potuto creare regimi di monopolio.

I vincoli per Firenze erano necessaria conseguenza dei bisogni della città, della difficoltà di trasporto per un materiale ingombrante e povero come la legna da zone lontane ed anche, per mancanza di strade, di materiale più ricco come il carbone. Ma, esaminando nel complesso tutti i provvedimenti vincolistici nel Granducato, si può rilevare che i vari bandi che interessavano le zone esterne al contado in difesa della Magona, a protezione della attività zootecnica, per l'Opera di S. M. del Fiore, a favore dell'appalto di Genova (17), ecc., non concedevano alcuna possibilità di avere un surplus di legna da riversare in città ma anzi rendevano carenti di questo bene, come si è visto nel contrasto Magona-Comunità, i vari « particolari » delle aree oltre il contado fiorentino.

Altri vincoli e norme. Alcune leggi proteggono il commercio di particolari prodotti forestali come i pinoli, di cui era vietata l'importazione a difesa di uno specifico appalto, o la farina di castagne di cui era proibita la vendita a Livorno forse per impedirne l'esportazione.

Assai interessanti sono le leggi contro il furto di legname in piedi o già tagliato che vengono ripetute più volte e rivelano trasgressioni in cui sono coinvolti anche donne e bambini; ancor oggi nei paesi ove il legno è un bene indispensabile per la cottura del cibo la sua raccolta ed il trasporto sono svolti essenzialmente da questa parte della popolazione.

Questa rassegna della legislazione forestale medicea è limitata ai singoli provvedimenti che, nella loro interezza, considerano unicamente la regolamentazione del bosco e dei prodotti boschivi. Non

(17) Per l'appalto del legname per Genova che aveva a disposizione i boschi delle Maremme per l'estrazione della legna da ardere si emanano vari bandi a protezione dei diritti di appalto; quelli del 1638, del 1676 e del 1719 sono elencati in Appendice 1 mentre il CANTINI L., *op. cit.*, Vol. XIX: 27, ricorda quelli generali sempre del 1638, del 1641, 1648 e 1665.

sono state analizzate le leggi che hanno alcuni comma riguardanti i boschi come quelle per le varie bandite, per le saline di Volterra, per l'appalto della legna per Genova, ecc. così come non ci si è addentrati in tutta la normativa che regolava i rapporti fra pascolo e bosco.

Ci si rende conto che questa è una grossa carenza in quanto una notevole parte di boschi doveva rientrare in questi usi; d'altra parte, avendo questa indagine lo scopo di poter delineare la situazione legislativa forestale all'arrivo dei Lorena in Toscana ci sembra che il limite scelto non sia del tutto arbitrario. Rimane vero che è decisamente insufficiente un esame di questo tipo quando si affronta lo studio dell'uso di una risorsa che sottende alla maggior parte delle attività economiche del periodo in considerazione.

La legislazione del periodo mediceo ci delinea un panorama forestale assai vario e spezzettato per singole realtà, regolato da una moltitudine di leggi che tentano di fissare diritti e conciliare contrasti. Il tema di fondo di tutti i provvedimenti è la protezione del bene comune, perché al popolo siano assicurati non solo la disponibilità dei beni materiali essenziali, ma anche la difesa da eventi catastrofici che causano perdite di vite e di ricchezza; ma nella sua attuazione nelle singole leggi il bene comune rimane solo una dichiarazione preliminare in nome della quale si determinano privilegi non tanto verso singoli individui quanto verso categorie che operano in specifici settori non sempre con interessi che si conciliano con il bene della collettività.

Il regime vincolistico creato su questi principi non solo ha portato a notevoli trasgressioni e contrasti come denotano il continuo ripetersi di certi bandi e le correzioni o aggiunte di altri ma si pone unicamente come strumento di amministrazione della situazione esistente. Manca all'insieme delle leggi forestali medicee il carattere di mezzo idoneo a governare in modo più complessivo sia nel tempo che nello spazio questa risorsa che, proprio perché fonte principale d'energia, rinnovabile ma in tempi molto lunghi, richiede una gestione sottratta alla frammentazione degli interessi particolari; la stessa legge del miglio, che è stata sempre considerata come innovativa per il suo carattere ecologico, ad una più attenta lettura riduce il suo significato a protezione della metallurgia. Sembra soprattutto di poter rilevare che in quasi due secoli di legislazione è difficile cogliere un processo di cambiamento sia nella forma che nel contenuto delle

leggi quasi rispondessero ad una situazione immobile; mentre si avverte che è già in atto una crisi di questa risorsa e che si stà rompendo l'equilibrio tra il suo rinnovamento ed il suo sfruttamento.

Questo processo è rivelato dalla emanazione stessa delle leggi che sembrano focalizzare i problemi con nuovi modelli analitici delle cause ma nello stesso tempo appaiono assolutamente inadeguate a fermare questa rottura ed a promuovere un nuovo equilibrio proprio per aver continuato ad impiegare uno strumento passivo come il vincolo.

2. La legislazione del periodo della Reggenza

Il periodo della Reggenza che appare estremamente scialbo rispetto al precedente e, soprattutto, a quello seguente ed in cui troviamo solo 10 leggi forestali (18), tutte riguardanti o tecniche selvicolturali di modesto interesse o rinnovazioni di bandi dell'epoca precedente, è, tuttavia, da considerare con ben altro interesse soprattutto se poniamo l'attenzione sugli organismi amministrativi che vengono creati per la gestione del patrimonio boschivo.

È in questo periodo che il Dipartimento generale dei boschi viene strutturato con un'autonoma direzione, alle dipendenze dirette del Consiglio di Firenze, che si articola in sei dipartimenti con altrettanti Commissari per la conduzione della normale amministrazione. L'indagine nelle filze d'archivio (19) è appena iniziata tuttavia, ad una prima impressione, sembra che l'arrivo di funzionari e di un reggente da un paese con ben diverse tradizioni forestali, ove il bosco era un fatto economico assai importante o, almeno, valutato come tale, e il cui possesso aveva un significato di prestigio sociale e dove si era formata una cultura tecnica ed amministrativa specifica (20), abbiano avuto un ruolo notevole nell'imprimere una svol-

(18) Tuttavia la ricerca delle leggi di questo periodo è stata fatta quasi tutta su CANTINI L., *op. cit.* (cfr. nota 3) il quale, persistendo la validità dei vincoli precedenti, può essere stato indirizzato a riportare più gli aspetti tecnici.

(19) In A.S.F. le filze della Segreteria Finanze che riguardano la Direzione generale dei boschi - Disposizioni particolari sono: f. 390 (1737-51), f. 391 (1752-63), f. 392 (1764-66), f. 393 (1767-69), f. 394 (1770-74), f. 395 (1775-81).

(20) Il padre di Francesco Stefano, Leopoldo I Duca di Lorena e di Bar, aveva emanato nel 1701 il « *Règlement général des Eaux et Forêts de Lorraine* », ispirata all'Ordonnance française del 1669, assai importante per gli aspetti tecnici che prende in considerazione. VENET J., *La forêt de Haye productrice de bois d'œuvre*, in « *Revue Forestière Française* », numéro spécial 1977.

ta del modo di intendere il settore e di conseguenza la sua gestione; dalla visione medicea di varie e differenti aree boschive sembra che si passi alla considerazione unitaria dei boschi del Granducato di Toscana, pur salvaguardando la specificità delle varie zone; per cui una direzione generale ma anche sei dipartimenti territoriali. È vero che, visto l'enorme bisogno di capitali del Reggente, questa razionalizzazione poteva essere finalizzata ad uno sfruttamento integrale della risorsa — come spesso si è verificato nella storia delle foreste — ma rimane sempre un fatto importante ed innovatore per la cultura toscana la considerazione dei boschi come complesso produttivo.

La legislazione del periodo, tuttavia, non recepisce questi cambiamenti, non elimina alcun vincolo del periodo precedente ed è limitata ad una normale amministrazione.

3. *La legislazione del periodo di Pietro Leopoldo*

I primi tre anni dopo l'arrivo di Pietro Leopoldo in Toscana non portano alcun cambiamento nell'impostazione delle leggi forestali; fino al 1768 vengono emesse 5 leggi che ribadiscono le precedenti o ammoniscono per fatti di interesse locali.

Con la legge del 17 gennaio 1768, che abolisce le leggi di divieto di taglio e di arroncicare nell'Appennino, ha inizio lo « smantellamento » di tutti i vincoli che si erano andati accumulando sull'uso dei boschi in più di 200 anni; questa prima liberalizzazione rinnova, però, la proibizione per la zona del miglio che verrà rafforzata con un ordine del 17 giugno dello stesso anno perché si facciano le visite nell'Alpe e si obblighi al rispetto della legge del 1710. Ciò fa pensare che si fossero verificati casi di trasgressione anche nel senso fisico della parola, ovvero che la libertà di taglio avesse passato il confine del miglio.

L'anno dopo, il 3 marzo 1769, il territorio pisano viene liberato dalla servitù dei pini affinché venissero coltivate a viti, olivi e castagni quelle terre (21), limitando i diritti dell'Ufficio dei Fossi alle terre di Buti e Vico Pisano.

(21) Ai possessori che faranno istanza sarà concesso di tagliare i pini per coltivare le terre a condizione che: 1) si corrisponda annualmente alle Casse dei Fossi di Pisa una prestazione, secondo la qualità dei terreni non maggiore di 10 soldi né inferiore a 6 soldi; 2) i terreni liberati siano idonei a viti, olivi, castagni e fruttiferi;

Nel settembre del 1769 con un ordine, che appare come una prescrizione tecnica « circa la riproduzione e conservazione delle macchie di faggio », si concede di disboscare il crinale nell'Alpe di San Godenzo; la legge (*Appendice 3*) presenta, in uno stile assai nuovo che unisce il precetto legislativo ad una premessa tecnico-scientifica e che caratterizzerà altre leggi forestali leopoldine, l'intenzione di provare, in una zona limitata, l'abolizione di un vincolo, quello del miglio, che era stato il punto di forza della legislazione medicea, sostenuta dagli scienziati idraulici come il Viviani (22) e, forse, ormai patrimonio culturale dei funzionari amministrativi. Tre anni più tardi la concessione di disboscare sul crine sarà estesa a tutte l'Alpi, però a discrezione del Perito dell'Alpi (23).

Il 3 dicembre 1770 si dichiara libero il trasporto della legna per tutto l'interno del Granducato anche se rimane (legge del 1771) la tratta su legna e carbone imbarcati agli scali del Granducato; questa tratta verrà abolita nel 1774 ed il controllo sostituito con una licenza da rilasciarsi gratuitamente a tutti; con questo gruppo di provvedimenti si concretizza la libertà del commercio della legna da fuoco.

sono esclusi i terreni del crine dei monti, dei luoghi scoscesi e dirupati, a giudizio del Magistrato, e la Valle della presa dell'acque delle fonti (stabilita durante la visita del 1611); 3) si dia un termine per la messa a coltura dopo il taglio dei pini da parte del Magistrato e che questo non superi i 10 anni; 4) i terreni non messi a coltura entro il termine fissato dal Magistrato ricadranno nella servitù dei pini; 5) il taglio e la vendita dei pini selvatici, che appartengono tutti all'Ufficio dei Fossi, spetta ad esso e si preferiranno i padroni dei terreni per prezzi giusti e convenienti; 6) chi compra questi legnami li potrà portare fuori stato senza gabella o dazio; 7) il guadagno servirà a sgravare dai debiti l'Ufficio dei Fossi e i guadagni vanno reimpiegati nell'Ufficio; 8) le comunità di Buti e Vico Pisano non verranno liberate dalla servitù, perché tali piante servono all'Ufficio, fino a quando non si sarà costituita un'altra pineta nel litorale della Marina Pisana per cui è incaricato il Magistrato di fabbriche e coltivazioni; 9) le sopradette due pinete non dovranno estendersi e quindi si ordina la confinazione; 10) i terreni senza pini non potranno avere servitù di pini in futuro e quindi è permesso svellere i pini.

(22) VIVIANI V., *Discorso al Serenissimo Granduca di Toscana Cosimo III intorno al difendersi da' riempimenti, e dalle corrosioni de' fiumi applicate ad Arno in vicinanza della città di Firenze*, in « R.A.I.T.M.A. », Tomo III: 418, Bologna, 1822.

(23) È concesso di roncare con riserva del perito delle Alpi; 1) richiama lo editto 6 settembre 1769 (sulla riproduzione e conservazione delle faggete) perché sia verificato dal Perito delle Alpi la esistenza di semenzali di faggio, altrimenti si deve far sementa di faggiola; 2) sarà permesso ridurre a prato quei terreni, fuori del mezzo miglio, se pianeggino e siano riconosciuti idonei dal Perito e capaci; 3) su tali terreni ridotti a prato è permesso svellere felci, forcelli e altri simili virgulti e resta proibito tagliare e svellere abeti e faggi e altre simili piante.

La liberalizzazione commerciale necessitava, per la sua completa attuazione, della completa disponibilità delle merci da parte dei proprietari. A ciò si provvede abolendo nel 1775 il divieto di taglio della macchia nel barco reale e dando la libertà ai possessori di disporre dei boschi a piacere; questa libertà è estesa, nello stesso anno alla provincia di Pistoia, salvaguardando, tuttavia, i beni comunitativi (*Appendice 4*).

Infine il 20 gennaio 1776, con motuproprio il Granduca decreta la libertà di taglio per piante di qualunque sorte e boschi in qualunque posto del granducato, per i possessori; la legge presenta una riserva per alcuni luoghi, precisamente il miglio dal crine, revocando in modo specifico per questa zona la concessione concessa anni prima a S. Godenzo (24). Al momento di decretare la completa disposizione per i proprietari dei boschi, il governo granducale non riesce a vincere le resistenze per la zona del crine, quasi che i risultati dell'« area sperimentale » di S. Godenzo fossero stati negativi. Sicuramente questa legge, che suona in quasi tutto il testo, come già la legge del 1775 per la provincia pistoiese, come un proclama di resa giustizia alla libertà individuale ed al diritto di proprietà, mostra nella restaurazione del vincolo dell'ultimo paragrafo una assai strana dissonanza.

L'azione antivincolistica sarà completata 4 anni più tardi, quando con la legge dell'11 marzo 1780 si aboliscono i circondari della Magona e con la legge del 24 ottobre 1780 si liberalizza il taglio nel miglio dal crine (*Appendice 5*); liberalizzazione presentata con molta cautela, ponendo alcuni limiti all'uso delle terre dopo il taglio degli alberi e, soprattutto, prevenendo, con una breve dissertazione scientifica sulla difesa del suolo, le obiezioni che avrebbero potuto esser mosse proprio partendo da questa questione.

(24) I luoghi in cui vige la riserva sono: 1) gli Appennini entro al miglio della cima dei medesimi dall'una e dall'altra parte non compresa però la Montagna di Pistoia per cui vale la legge 14 agosto 1775; 2) i circolanti riservati alla Magona situati nella Maremma Senese e Pisana e nel Vicariato di Pietrasanta; 3) macchie addette alle Moje del Sale di Volterra secondo le leggi veglianti; 4) rimane in vigore la legge 3 marzo 1769 riguardo ai pini selvatici per l'Ufficio dei Fossi di Pisa. Si conferma la proibizione di arroncare, far cetine o addebbiare e seminare in tutti quei luoghi nei quali dalle leggi veglianti sono proibite queste operazioni; di qui in avanti non saranno accordate le licenze d'arroncare neppure nelle Alpi di S. Gaudenzio nonostante l'editto 6 settembre 1769 che resta intieramente revocato ed abolito. Proibita l'estrazione per mare senza licenza, che si deve avere prima di tagliare, di legname carbone e legna. Si ribadiscono termini e regole consuete d'uso del legname nelle comunità.

Nel 1781 viene abolita l'autonomia del Dipartimento dei boschi aggregandolo allo Scrittoio delle Possessioni; Pietro Leopoldo riteneva questo Dipartimento fonte di vessazioni ed ingiustizie soprattutto per l'operato dei Commissari (25).

L'ultimo atto legislativo anti-vincolistico riguarda la provincia inferiore di Siena e comprende l'emissione di due leggi nel 1788: una restituisce tutti i diritti di legnatico e di macchiatico al libero patrimonio della Comunità e suo territorio e la seconda esenta dalla gabella l'estradizione dalla provincia di tutto il legname, la legna da ardere ed il carbone.

A parte la doverosa estensione alla provincia di Siena della politica forestale condotta nel granducato, il decennio 1780-1790 è quasi privo di provvedimenti legislativi quasi si fosse in attesa di cogliere gli effetti di quelli del decennio precedente. E gli effetti furono vivacissimi soprattutto nel dibattito politico: si scoprì l'utilità del bosco, il suo essere bene collettivo, gli esiti catastrofici del disboscamento e l'impossibilità di governare in maniera antivinculistica, senza intervento dello stato, le zone boscate anche per lo scarso interesse dei proprietari verso questo tipo di possedimenti.

L'esame della legislazione non può esaminare questo dibattito né verificare quanta aderenza avesse a fatti reali; possiamo però rilevare che verso la fine del decennio si hanno tre leggi che segnalano una situazione d'allarme per le conseguenze dei disboscamenti. Nel 1789 viene emanato un bando che promette un premio in danaro per ogni pianta di castagno messa a dimora; è il primo accenno ad una politica di rimboschimento che, oltre a tutto, avrà un esito fallimentare e condurrà alla revoca del bando nel 1793. Nella legge del 1791, sulla validità di accuse su giuramento delle guardie per danni nelle macchie delle saline, si esplicita il grave stato di decadenza di quei boschi e di spopolamento della zona. Ma la legge più rivelatrice della necessità di porre rimedi alle conseguenze dei tagli nel miglio è quella emanata nel 1790: « Sua Altezza Reale essendo informata del disboscamento, che va sempre accrescendo nelle Montagne alte del Granducato, e premendole la conservazione delle macchie, e la loro

(25) « Tutte queste licenze si davano dal commissariato de' boschi e si faceva invigilare le guardie alle esecuzioni delle medesime. È facile concepire il poco utile che facevano queste licenze e le vessazioni e processure che ne derivavano, tanto più che si procedeva sul deposito giurato della guardia e queste cause erano di privativa della Camera granducale. » PIETRO LEOPOLDO D'ASBURGO LORENA, *op. cit.*: 353.

riproduzione a scampo di quei maggiori mali, che ne potrebbero derivare nel tratto successivo, è venuta nella determinazione di concedere ai Monaci Camaldolensi, Certosini, Cassinensi e Vallombrosani come pure ai Servi di Maria la facoltà di acquistare a titolo di compra, enfiteusi perpetua o permuta qualunque porzione d'Appennino o di Monte secondario considerato, e nominato sino al presente per l'Alpe, purché tali porzioni sieno dentro il miglio di distanza dal crine, derogando in questa parte al disposto dalle leggi ed ordini veglianti »; firmata da Pietro Leopoldo, V. Antonio Serristori, Alessandro Ponteani.

La preoccupazione che sottende alla legge è assai chiara ed è simile a quella che spinse Cosimo I ad ammettere il suo famoso vincolo del 1559 ma Pietro Leopoldo, coerentemente con tutta la sua azione politica, non ripristina un vincolo per rimediare ad una situazione di degrado ma certo della fruttuosa iniziativa del libero proprietario, individua negli ordini monastici « proprietari che non muoiono » e, quindi, in sintonia con i tempi lunghi della coltivazione boschiva, i giusti possessori e ripristina il diritto di proprietà abolito dalle leggi sulla manomorta. Anche uno degli ultimi atti del Granduca di Toscana sembra voler confermare la priorità del concetto di proprietà e libertà nelle scelte di governo.

I limiti della rassegna della legislazione forestale di questo periodo sono quelli segnalati per l'epoca medicea. Si aggiungono, semmai, altre carenze non minimizzabili: le leggi sulla manomorta, sull'allivellazione, per le riforme della Comunità e per la Provincia inferiore di Siena hanno tutte forti ripercussioni nel settore forestale perché i terreni a bosco costituivano una grossa parte dei patrimoni interessati.

Proprio per l'incompletezza dell'analisi e per la preliminarità della ricerca è, quindi, opportuno cercare di non trarre alcuna considerazione con carattere conclusivo sulla legislazione forestale del periodo di Pietro Leopoldo e limitarsi ad esaminare i problemi di studio aperti da questa rapida rassegna.

Come già detto, Pietro Leopoldo, pochi anni dopo il suo arrivo, affronta la politica di liberalizzazione anche nei riguardi della risorsa bosco e della materia prima legno. Nelle sue relazioni egli appare particolarmente colpito dalle « molte leggi antiche proibitorie e vessatorie in materia di boschi » e « a quante vessazioni, mangerie, prepotenze, arbitri delle guardie e processure i proprietari delle macchie e

boschi erano soggetti » (26). Di conseguenza un massiccio intervento antivincolistico per restituire giustizia e libertà ai proprietari dei boschi; questo il fine più evidente che troviamo dichiarato anche nelle stesse leggi. Tuttavia non possiamo pensare che si sia sconvolta la normativa della disponibilità del bosco solo per adeguarsi ai principi generali della liberalizzazione e, soprattutto, non è giusto intendere le vicende dei territori boscati slegate dalle trasformazioni che avvenivano, per la politica leopoldina, in altri campi produttivi.

Il bosco può essere considerato una risorsa integrata nell'economia agricola o un riproduttore di materie prime ed energetiche per altri settori.

Nel primo caso il bosco subisce trasformazioni che possono interessare la sua estensione, la sua composizione e struttura, la forma di governo e trattamento quando si hanno grossi cambiamenti nel settore agricolo perché mutano i tipi di coltura, le tecniche, gli indirizzi produttivi; allora si può disboscare per aumentare la superficie agricola, si può utilizzare meno intensamente perché si abbandona l'allevamento del bestiame, si può passare dalla fustaia al ceduo per avere materiale di sostegno per la viticoltura, ecc. I cambiamenti al bosco possono venire indotti anche da ristrutturazioni della proprietà dell'azienda agricola o della sua conduzione che, a loro volta, portano quasi sempre a trasformazione degli indirizzi produttivi. Questi processi di mutamento nel bosco sono spesso poco vistosi, lenti e scarsamente testimoniabili; fanno eccezione disboscamenti che avvengono per forti aumenti demografici.

Nel secondo caso il bosco può trasformarsi in tempi assai rapidi o assumere una staticità secolare, ma sempre per cause estranee all'economia agricola.

Se i settori cui fornisce la materia prima o energetica sono di importanza rilevante per lo Stato od i privati e se non subiscono cambiamenti profondi, il bosco viene coltivato in modo uniforme e continuo per gli scopi del settore che ha interesse a mantenerlo; è il caso dei boschi per la marina o dei boschi che rifornivano di legna Firenze. Quando, però, entrano in crisi questi settori produttivi od entrano in conflitto tra loro per l'approvvigionamento della materia prima o energetica il bosco può essere, in brevissimo tempo, o distrutto o completamente abbandonato e perdere o cambiare il suo

(26) PIETRO LEOPOLDO D'ASBURGO LORENA, *op. cit.*: 353-354.

ruolo economico; ad esempio l'esaurirsi della politica navale e lo sviluppo contemporaneo dell'industria metallurgica o del vetro ha portato all'eliminazione di intere superfici a bosco d'alto fusto mentre la recente sostituzione del petrolio al carbone di legna ha portato all'abbandono di vaste aree boscate.

Naturalmente questa è una schematizzazione assai grossolana della collocazione del bosco nei processi economici ma può essere utile per porci alcuni quesiti sulla politica forestale leopoldina.

Non possiamo dire se i boschi della Toscana a metà '700 appartengono al primo o secondo caso; probabilmente c'erano entrambi ma non sappiamo fissarne il ruolo prevalente. Pietro Leopoldo con la abolizione dei vincoli, la restituzione alla disponibilità dei proprietari, la ristrutturazione della proprietà per mezzo dell'abolizione della manomorta e l'allivellazione voleva integrare il bosco nell'economia agraria od era sua intenzione mettere in circolazione beni per sviluppare il settore commerciale ed industriale?

Il recupero del bosco al settore agricolo, in un contesto di sviluppo della cerealicoltura come si andava delineando con la liberalizzazione del commercio dei grani, avrebbe voluto dire possibilità di disboscare per recuperare terreni all'agricoltura nelle zone più pianeggianti e fertili; per cui la libertà di taglio e dissodamento in tutto il Granducato.

Ma in questo quadro è assai difficile collocare il permesso di taglio nel miglio del crine. Questo provvedimento è assai più coerente con una politica di libera circolazione delle merci e beni essenziali, attribuendo al bosco essenzialmente una funzione di produttore di legna da immettere sui mercati.

Una scelta di questo genere, tuttavia, perché non si configuri un assalto alle risorse, ha bisogno di assicurare il flusso delle merci per lunghi periodi e quindi necessita di vincoli da parte dello Stato od incentivazioni a gruppi di proprietari interessati ad arrivare ad un regime di monopolio della materia prima.

Questo tipo di intervento non è assolutamente contemplato nella legislazione leopoldina mentre si trova nei provvedimenti austriaci che, per incrementare il settore commerciale, potenziavano il porto di Trieste vincolando fortemente i boschi della zona (27). La Francia,

(27) PRUSSI P., *Un inventario forestale del XVIII secolo per i boschi costieri dell'alto Adriatico*, Roma, 1976: 50-55.

dove pure viene attuata una forte politica antivincolistica per permettere l'espansione della coltura del grano, aveva invece proprietari di grosse estensioni di boschi che producevano legnami per la marina e ha potuto quindi sviluppare entrambi i settori senza imporre un gravoso intervento legislativo (28).

Molto probabilmente la legislazione forestale leopoldina avrebbe potuto essere promotrice di una razionalizzazione dell'uso delle terre agricole e boschive se avesse potuto agire su un territorio più vasto. La produzione boschiva perché possa muovere lo spirito imprenditoriale deve avere tempo e spazio; in Toscana la terra incominciava ad essere fattore limitato e limitante ed il tempo assai scarso dato il ritmo delle trasformazioni.

In questa situazione è inevitabile che venga favorita la circolazione dei capitali e non gli investimenti a lungo termine; quindi chi taglia e commercia il legname e non chi coltiva la terra.

La repentina eliminazione dei vincoli in Toscana poteva, forse, produrre solo questo; non lo sviluppo dell'agricoltura anche se a spese del bosco, non un incremento della produzione boschiva.

L'interrogativo di fondo, tuttavia, rimane: erano chiari i termini del problema al governo toscano? Vi era una cultura amministrativa sufficientemente approfondita nei riguardi del bosco?

Quanto ci racconta la diatriba tecnico-politica degli anni seguenti all'abolizione della legge sul miglio sembra dare una risposta negativa ad entrambi i quesiti, mostrandoci un insieme di attoniti, quasi colpiti da una catastrofe, che cercano colpevoli più che analizzare cause e processi.

ALESSANDRA ZANZI SULLI
Università degli Studi di Firenze

MARIO SULLI
Istituto sperimentale per la Selvicoltura di Arezzo

(28) HUFFEL G., *Economie Forestière*, Paris, 1913. Tome I, deuxième partie.

APPENDICE 1

Data	Oggetto della legge	Fonte
1551. 15 dic.	Bando sopra i legnami rubati e tagliati	CANTINI L., <i>Legislazione toscana raccolta ed illustrata</i> , Firenze, 1802 - 1808, Vol. II: 246.
1559. 13 lug.	Bando sopra il danno dato	<i>ibidem</i> , Vol. III: 304.
* 1559. 17 nov.	Provisione che non si tagli nel Gioigo e sommità delle Alpi	<i>ibidem</i> : 328.
1562. 18 feb.	Bando contro a chi fa danno ai legnami	A.S.F., <i>Segreteria Finanze</i> , f. 390.
1562. 27 giu.	Bando della Cetina	CANTINI L., <i>op. cit.</i> , Vol. IV: 372.
1564. 6 feb.	Aggiunta alla legge dell'Anno 1559 del non tagliare né lavorare le Alpi. Deliberata dalli Magnifici Signori Luogotenenti e Consiglieri di Sua Eccellenza Illustrissima	<i>ibidem</i> , Vol. V: 163.
* 1566. 26 apr.	Bando di riduzione della pena del tagliare nell'Alpe quanto alle Comunità	<i>ibidem</i> , Vol. VI: 20.
* 1567. 5 dic.	Provisione sopra li castagni selvatici	<i>ibidem</i> : 360.
* 1568. 24 gen.	Bando contro quelli che tagliano legnami ne' beni altrui	<i>ibidem</i> , Vol. VII: 71.
1568. 22 dic.	Ordine degli Operai di S.M. del Fiore per la tassa dei legnami	<i>ibidem</i> : 67.
1569. 10 feb.	Decreto delli molto Magnifici Signori Luogotenenti e Consiglieri di S.A. contro quelli che taglieranno nelle Alpi	<i>ibidem</i> : 190.

NOTA - Le leggi segnate con *, citate dal Cantini, si trovano raccolte nella filza 390 di Segreteria Finanze - A.S.F.

Data	Oggetto della legge	Fonte
1569. 10 ago.	Legge sopra quelli che taglieranno nelle Alpi	<i>ibidem</i> : 96.
1569. 6 set.	Legge per chi taglierà o incendierà Pini in quel di Pisa	<i>ibidem</i> : 105.
* 1569. s.d.	Bando circa a potersi appellare delle sentenze e condannazioni per il taglio dell'Alpi	<i>ibidem</i> : 198.
1569. s.d.	Bando sopra la conservazione dei legnami per conto del forno e fabbriche da ferro in quel di Pistoia	A.S.F., <i>Segreteria Finanze</i> , f. 390.
1571. 25 set.	Decreto circa le istanze dell'Appellazioni dell'Alpi	CANTINI L., <i>op. cit.</i> , Vol. VII: 381.
1574. 9 lug.	Provisione concernente la iurisdizione e obbligo delli Ufficiali dei fiumi e loro ministri	<i>ibidem</i> , Vol. VIII: 127.
1574. 30 dic.	Bando delli Ufficiali dei Fiumi della città di Firenze contro quelli che tagliano i castagni nelle selve e boschi altrui	<i>ibidem</i> : 177.
* 1575. 29 nov.	Provisione sopra la legna da tagliarsi	<i>ibidem</i> : 241.
1576. 12 lug.	Ordinatione che li delinquenti per le trasgressioni dell'Alpi non possino appellare dalle sentenze dei Rettori del Dominio	<i>ibidem</i> : 303.
* 1579. s.d.	Deliberazione e nuova aggiunta alla proibizione del 29 novembre 1575 sopra la legna da tagliarsi	<i>ibidem</i> , Vol. IX: 351.
* 1583. 26 mag.	Legge per conto della tassa da pagarsi ed applicarsi all'Opera di S.M. Fiore dei legnami rozi e altri che si conducono nella città di Firenze o in qualunque luogo dentro alle infrascritte podesterie	<i>ibidem</i> , Vol. X: 265.
1585. 15 lug.	Bando delle posticcie di Legnaia	<i>ibidem</i> , Vol. XI: 376.

Data	Oggetto della legge	Fonte
1587. 23 feb.	Legge che permette il taglio degli alberi e salci sopra Arno Ombrone e Bisenzio	<i>ibidem</i> , Vol. XII: 56.
1592. 5 gen.	Provvisione di poter tagliare nelle Alpi per un anno	<i>ibidem</i> , Vol. XIII: 395.
1593. 1 giu.	Bando e proibizione nel Vicariato di Vicopisano delli Pennati, Rimondamole maggiori di 5/6 di braccio, passato per partito delli Magnifici Signori Otto di Balia de la città di Firenze	<i>ibidem</i> , Vol. XIV: 8.
1594. 23 mag.	Bando che non si possa tagliare dal pedone Frassini e Olmi	<i>ibidem</i> : 75.
1594. 8 lug.	Provvisione sopra il non poter tagliare e lavorare su l'Alpi	<i>ibidem</i> : 78.
1597. 19 ago.	Decreto sopra le Cerbaie	<i>ibidem</i> : 194.
* 1597. 17 ott.	Bando proibente il poter tagliare Querce, Istie, Cerri, Farnie, Porrine di Castagni e ordinazione di allevarne	<i>ibidem</i> : 215.
1601. 23 mar.	Bando dei Signori Capitani di Parte proibente il taglio degli Olmi	<i>ibidem</i> : 270.
1601. 18 ago.	Bando proibente il taglio dei Pini	<i>ibidem</i> : 262.
* 1619. 25 set.	Rinnovazione delle Leggi sopra il non poter tagliare e lavorare l'Alpe e monti della Montagna di Pistoia	<i>ibidem</i> , Vol. XV: 119.
* 1622. s.d.	Dichiarazione e nuova aggiunta alla legge e Provvisione del 1619 sopra il non poter tagliare nel Crine e boscaglie della Montagna di Pistoia, e con alcune proibizioni e nuovi ordini per conservazione di detti luoghi	<i>ibidem</i> : 315.
1633. s.d.	Bando che non si possa fare debbi, né bruciare, né tagliare sor-	<i>ibidem</i> , Vol. XVI: 172.

Data	Oggetto della legge	Fonte
	ta alcuna di legna per tutto il contorno di Livorno fino alli confini di Piombino	
1638. 5 giu.	Bando sopra l'estrazione della legna da ardere	<i>ibidem</i> : 276.
* 1643. 2 ott.	Dichiarazione e nuova aggiunta dell'anno 1622 sopra non si poter lavorare e seminare ne' luoghi riservati agli uomini de la Comunità e alla Magona per tagliare	<i>ibidem</i> : 370.
1646. 12 apr.	Dichiarazione e nuova aggiunta alla Legge e Provvisione dell'Anno 1622 sopra non si poter lavorare o seminare ne' luoghi riservati agli uomini della Comunità e alla Magona per tagliare	<i>ibidem</i> , Vol. XVII: 254.
1650. 5 ott.	Bando concernente la conservazione del bosco, macchie e prati del Sacro Monte della Alvernia (Verna)	<i>ibidem</i> : 369.
1665. 18 set.	Bando sopra la proibizione del taglio dei castagni dei Comuni dei quattro popoli del Vicariato di S. Giovanni	<i>ibidem</i> , Vol. XVIII: 199.
1665. 27 nov.	Bando sopra il legname di Campiglia	<i>ibidem</i> : 202.
1676. 16 dic.	Bando sopra l'estrazione dei legnami da ardere	<i>ibidem</i> , Vol. XIX: 27.
1682. 15 mag.	Bando sopra la proibizione del taglio dei castagni nei Comuni dei quattro popoli del Vicariato di S. Giovanni	<i>ibidem</i> : 262.
1688. 7 set.	Ordinazione universale sopra il danno dato	A.S.F., <i>Segreteria Finanze</i> , f. 390.
1690. 15 nov.	Rinnovazione del bando del 17 Apr. 1670 sopra a pinocchi forestieri e nostrali per il tempo	CANTINI L., <i>op. cit.</i> , Vol. XX: 131.

Data	Oggetto della legge	Fonte
	della nuova condotta e appalto della pineta del Tombolo di Grosseto in ordine al grazioso Rescritto del dì 15 Nov. 1688	
1696. 3 dic.	Rinnovazione del bando... c.s. ... in ordine al grazioso Rescritto del dì 5 Ago. 1695	<i>ibidem</i> : 389.
1703. 4 dic.	Bando per la proibizione della vendita in Livorno della farina di castagne	<i>ibidem</i> , Vol. XXI: 249.
1704. 10 gen.	Bando sulla conservazione dei boschi, alberi e legnami. (città di Siena)	A.S.F., <i>Segreteria Finanze</i> , f. 390.
1710. 23 gen.	Rinnovazione delle leggi sopra il non poter tagliare e lavorare l'Alpi e i monti del Dominio fiorentino con alcune addizioni	CANTINI L., <i>op. cit.</i> , Vol. XXII: 98.
1719. 27 gen.	Bando sopra l'estrazione dei legnami da ardere	A.S.F., <i>Segreteria Finanze</i> , f. 390.
* 1725. 16 feb.	Rinnovazione leggi e bandi della Magona	CANTINI L., <i>op. cit.</i> , Vol. XXII: 47.
1726. s.d.	Nuova legge generale per la proibizione del taglio negli Appennini	A.S.F., <i>Segreteria Finanze</i> , f. 390.
1729. 24 mar.	Rinnovazione e moderazione del bando de 8 Luglio 1606 sopra il taglio delle querce delle Cerbaie di Fucecchio	CANTINI L., <i>op. cit.</i> , Vol. XXIII: 92.
1741. 11 lug.	Rinnovazione della legge della Magona dell'Anno 1726	<i>ibidem</i> , Vol. XXIV: 292.
1747. 12 ago.	Lettera circolare degli Ufficiali dei Fiumi per il taglio di Querce, Istie, Farnie, Lecci, Castagni, Pini e Olmi	<i>Bandi e Ordini del Granducato di Toscana</i> , Cod. II, n. XXXXI.
1748. 18 giu.	Bando per la raccolta della Manna	<i>ibidem</i> , n. XXXI.

Data	Oggetto della legge	Fonte
1748. 22 ago.	Lettera circolare degli Ufficiali dei Fiumi ai Giurisdicenti del Granducato per il taglio di Istie, cerri	CANTINI L., <i>op. cit.</i> , Vol. XXVI.
1749. 4 gen.	Bando per il legname d'abete	<i>ibidem</i> : 191.
1758. 8 dic.	Editto per il taglio de' boschi della Montagna di Pistoia	<i>ibidem</i> , Vol. XXVII.
1759. 1 mar.	Editto col quale si proibiscono i pinocchi forestieri	<i>ibidem</i> .
1762. 29 set.	Notificazione di un rescritto relativo alla confinazione dei boschi delle Moie del sale	<i>ibidem</i> , Vol. XXVIII.
1762. s.d.	Lettera circolare dei Capitani di Parte ai Giurisdicenti relativa al taglio e sementa da farsi nelle Alpi	<i>ibidem</i> .
1764. 28 ago.	Notificazione di un rescritto del dì 16 Agosto 1764 per conto dei boschi che sono per uso delle Moie del sale	<i>ibidem</i> .
1766. 20 ago.	Notificazione per la vendita di alberi e boschi dello Scrittoio delle Reali Possessioni	<i>Bandi e Ordini del Granducato di Toscana</i> , Cod. V.
1766. 5 set.	Lettera circolare degli Ufficiali dei Fiumi ai Giurisdicenti circa il confermare le licenze per la sementa nelle terre solite lavorarsi coi buoi dentro il miglio e mezzo miglio delle Alpi Appennine per il triennio dal Giugno 1764	<i>ibidem</i> , n. XXX.
1767. s.d.	Lettera circolare degli Ufficiali dei Fiumi sul non tagliare cerri e querce	<i>ibidem</i> , n. XXXIX.
1767. 6 apr.	Notificazione a tutti i possessori dal Barco Reale circa il tagliare le stipe e macchie basse ogni 5 anni	<i>ibidem</i> , n. CVI.
1767. 12 mar.	Bando degli Otto di Guardia proibente di non far danno nelle bo-	<i>ibidem</i> , n. LV.

Data	Oggetto della legge	Fonte
	scaglie del Sig. Gio. Franc. Morelli	
1768. 17 gen.	Editto per l'abolizione delle leggi proibenti il taglio e i ronchi nell'Appennino fuorché entro il miglio	PIETRO LEOPOLDO D'ASBURGO LORENA, <i>Relazione sul governo della Toscana</i> , Firenze, 1977, Vol. I: 355.
1768. 30 mar.	Notificazione del Commissario de' Boschi di Pistoia riguardante le licenze da farsi e presentarsi in avvenire da chi desider tagliare boscaglie	<i>Bandi e Ordini del Granducato di Toscana</i> , Cod. V, n. CIV.
1768. 30 mar.	Alberi e boscaglie che si desiderassero dai possidenti tagliare, devino questi presentare le loro suppliche entro il 15 settembre di ciascun anno	<i>ibidem</i> , n. CIII.
1768. 17 giu.	Lettera circolare de' Capitani di Parte ai Giurisdicenti ordinando di far fare la visita nelle Alpi e Monti vicini all'Appennino, acciò per lo spazio di un miglio di quà e di là, a forma dell'editto del 23 Gen. 1710 non si tagli, zappi né lavori in dette Alpi	<i>ibidem</i> , n. CXIV.
1769. 3 mar.	Motuproprio con cui si autorizza il Magistrato di fabbriche e coltivazioni di Pisa di poter liberare dalla servitù de' Pini tutti quei possessori del Territorio Pisano che gliene faranno istanza a riserva di quelli della Comunità di Buti e Vico Pisano	<i>ibidem</i> , n. CXLVI.
1769. 6 set.	Alpi Appennine di S. Godenzo. Ordini circa la riproduzione e conservazione delle macchie di faggio	<i>ibidem</i> , n. CLXX.

Data	Oggetto della legge	Fonte
1770. 25 apr.	Boschi delle Bandite del Pisano. Ordini contro chi li danneggia	<i>ibidem</i> , n. CXCII.
1770. 3 dic.	Notificazione per il libero trasporto della legna per tutto l'interno del Granducato	<i>ibidem</i> , n. CCXXII.
1771. 23 gen.	Notificazione che ordina doversi pagare la tratta della legna e del carbone imbarcato agli scali del Granducato	<i>ibidem</i> , Cod. VI, n. I.
1772. 7 ago.	Notificazione sopra la concessione per quelli che hanno supplicato della licenza d'arroncare con alcune limitazioni	<i>ibidem</i> , n. LXXIII.
1773. 11 mar.	Legge che estende agli abitanti delle Comunità appenniniche i diritti di S. Godenzo	FERRONI P., <i>Sulle piantagioni regolari e sul rinselvimento degli Appennini</i> , « Atti Acc. Georgofili », VI a.s., 1810.
1774. 12 feb.	Notificazione che fa intendere ai proprietari dei boschi, ai compratori di essi, e ai proprietari di bastimenti, che non sarà permessa la caricazione di tali generi senza la licenza dei Castellani delle Torri	<i>Bandi e Ordini del Granducato di Toscana</i> , Cod. VI, n. CXXVII.
1775. 24 lug.	Motuproprio che abolisce il bando de' 7 maggio 1626 che proibisce il taglio della Macchia bassa in detto Barco Reale e dà libertà ai possessori di tagliare qualunque sorte di piante e disporre de' loro boschi a piacere	<i>ibidem</i> , Cod. VII, n. LIX.
1715. 14 ago.	Motuproprio che dà facoltà al taglio dei castagni e delle Macchie agli abitanti della provincia di Pistoia nei propri effetti però, e non nei Communitativi, Di-	<i>ibidem</i> , n. LXVI.

Data	Oggetto della legge	Fonte
	struggendo qualunque legge contraria	
1776. 20 gen.	Motuproprio. Piante di qualunque sorte e boschi possono in avvenire essere tagliate dai possessori in qualunque posto del Granducato a riserva di alcuni luoghi quivi espressi	<i>ibidem</i> , n. CV.
1779. 28 set.	Motuproprio che proibisce alle Magistrature della Comunità della detta provincia inferiore di Siena il far contrattazione di tagli nelle Macchie di esse comunità ed ordina che fino a nuovo ordine la vendita delle boscaglie si faccia unicamente per mezzo della Direzione generale boschi	<i>ibidem</i> , Cod. IX, n. CXII.
1780. 11 mar.	Editto per l'abolizione dei circondari della Magona	PIETRO LEOPOLDO D'ASBURGO LORENA, <i>op. cit.</i> , Vol. I: 354.
1780. 24 ott.	Matuproprio che sopprime le leggi del 17 Nov. 1559, 6 Feb. 1564, 23 Gen. 1710 e dà facoltà ai possessori dei boschi situati nei circondari degli edifizii della detta Magona il tagliare i loro boschi e qualunque sorte di piante di loro pertinenza anche dentro il miglio della cima degli Appennini	<i>Bandi e Ordini del Granducato di Toscana</i> , Cod. X, n. LXVII.
1780. 11 nov.	Brace, carbone, cataste, fascetti, cerchi, pali ed altre simili materie, per l'estrazione si deve chiedere la licenza al Senator Soprainendente allo Scrittoio delle Reali Possessioni	<i>ibidem</i> , n. LXXV.
1781. 29 mag.	Permesso di tagliar legname dei propri effetti senza licenza	PIETRO LEOPOLDO D'ASBURGO LORENA, <i>op. cit.</i> , Vol. I: 354.

Data	Oggetto della legge	Fonte
1781. 20 nov.	Ordine per l'aggregazione del Dipartimento dei boschi allo Scrittoio delle Reali Possessioni	<i>ibidem.</i>
1785. 8 gen.	Notificazione del Commissariato della Provincia di Siena con la quale si mostra la facoltà accordata al Provveditore dell'Ufficio de' Fossi di Grosseto e alle Magistrature Comunitative di concerto col Ministro dei boschi di dare le licenze di poter tagliare una o due piante per la costituzione di fabbriche rurali o per attrezzi rusticali	<i>Bandi e Ordini del Granducato di Toscana</i> , Cod. XII, n. LXXXVII.
1788. 3 mar.	Motuproprio che ordina che siano riuniti tutti i diritti di legnatico e macchiatico sopra la Macchia della Prov. Inf. di Siena per sopra mare, del legname da costruzione tanto greggio che lavorato che abbozzato come pure della legna e del carbone	<i>ibidem</i> , n. CXLIX.
1789. 20 gen.	Notificazione con la quale viene accordato il premio di quattro crazie per ciascuna pianta di castagno ai possessori della Montagna di Pistoia i quali dentro il termine di sei anni planteranno	<i>ibidem</i> , Cod. XIV, n. II.
1790. 8 gen.	Notificazione che dà facoltà ai monaci Camaldolensi, Certosini, Cassinensi, Vallombrosani ed ai Servitori di acquistare qualunque porzione di Appennino o di Alpe, dentro il miglio di distanza dal crine	<i>ibidem</i> , n. LXXXVI.
1791. 15 lug.	Motuproprio. La sola accusa confermata col giuramento della guardia basti contro chi verrà sorpreso in di danneggiare le dette macchie (saline di Volterra)	<i>ibidem</i> , Cod. XV, n. XII.

1793. 16 ago. Motuproprio che revoca la notificazione del 20 gennaio 1789 che promette un premio ai possessori della nuova comunità di Pistoia per la piantagione di castagni *ibidem*, n. CXXXV.

APPENDICE 2

17 novembre 1559. *Provisione che non si tagli nel Giogo e sommità delle Alpi.*

L'Illustrissimo et Eccellentissimo Signore; il Signor Duca di Fiorenza e di Siena havendo per esperienza conosciuto quanto sia dannoso che nelle Alpi e luoghi montuosi si taglino li alberi e si spogli la sommità dei monti di quel vestimento che la natura gl'ha dato e che per esserli da qualche tempo in quà addebbiati, arroncati, e lavorati le piogge non trovando ritegno han dilavato e devastato le terre e i colti delle valli e dei piani et li torrenti hanno inondato e fatto infinite ruine e danni alli habitatori. Et volendo Sua Eccellenza Illustrissima per beneficio de sua sudditi con opportun rimedio obviare a tanto disordine, imperò ell'ha insieme colli suoi magnifici consiglieri nell'infrascritto modo provvisto deliberato e ordinato:

che per vigore della presente provisione nessuna persona di qualsivoglia stato grado conditione dignità e di qualsivoglia luogo comprendendo ancora le città contado e montagna di Pistoia e qualunque altro luogo privilegiato ardisca o presuma sotto alcun nome colore o interesse ne come padrone ne come conduttore lavoratore socio mezzaiuolo porzoniere ne sotto altro titolo o pretensione tagliare o far tagliare arbori o virgulti di qualunque sorte ne sterpare col ferro ne col fuoco arroncare smacchiare zappare ne dissodare in alcun modo l'Alpi e Monti del suo dominio fiorentino congiunti o vicini all'Appennino: incominciando dalle prime alpi della Montagna di Pistoia confine a Lucchesi e seguendo continuamente per l'Alpi di Cutigliano, Lizzano, S. Marcello, Cavinana e tutte le altre della jurisdizione pistoiese e seguitando similmente tutte l'Alpi e Monti del Mugello, del Vicariato di Firenzuola, del Casentino, della Romagna, della Pieve a Santo Stefano, Badiale, Valdarno di sopra, Castelfocognano, Sextino e città del Borgo comprendendo ciascun luogo alpestre e montuoso delle predette jurisdizioni sotto i lor nomi e vocaboli e confini: alla pena di chi contrafarà per la prima volta di scudi 200 d'oro e

d'esser confinato alla Galera per quel tempo parrà a Sua Eccellenza Illustrissima e chi contrafarà per la seconda volta incorra in pena del doppio quanto alla pena pecuniaria e quanto alla corporale fino alla morte inclusive d'arbitrio di chi harà a conoscere e giudicare e sia tenuto il padre per il figlio, il zio per il nipote, il padrone per il garzone e servitore e dove non apparisse ne fusse in notizia il delinquente sia tenuta la comunità di quella jurisdictione per le multe e le pene pecunarie come di sopra. Delle quali la metà s'aspetti al Fisco e alla Camera Ducale, il quarto al Magistrato o Rettore che condannerà il resto al notificatore segreto o palese. Et la cognizione di tali trasgressioni e inobedientie s'appartenga al Magistrato delli Spectabili Otto di Balìa o conservatori di leggi della Città di Fiorenza e alli rettori rispettivamente de luoghi cognitori del criminale salva intra loro preventione. Dichiarando espressamente che la soprascritta prohibitione del non tagliare sterpare dissodare come di sopra s'intenda solamente quanto alla cima e sommità delle Alpi e Monti predetti per spatio di mezzo miglio di quà e di là come acqua pende. Et occorrendo che per fortuna o altro accidente nascesse incendio in alcuna delle alpi e prenarrati monti dentro lo spatio come di sopra non possino li convicini ne altra persona valersi di quel legname ne rimuoverlo o trasportarlo del luogo ne zapparvi debbiarvi o lavorarvi sotto le medesime pene o preiuditi come di sopra: Et all'effetto li Vicari Capitani Rettori delle soprascritte jurisdictioni rispettivamente sieno tenuti almeno una volta nel tempo del loro officio mandare a visitare l'Alpe e monti di sua jurisdictione e far diligente ricerca e condannare li trasgressori sotto pena di scudi 100 d'oro applicati come di sopra e dell'indignazione di Sua Eccellenza e ne siano sottoposti a Conservatori delle leggi e sien tenuti sotto le medesime pene ogni anno del mese di marzo fino a quando piacerà a Sua Eccellenza Illustrissima far bandire e di nuovo pubblicare nei luoghi soliti di lor jurisdictione la predetta provisione e mandar fede del bando e pubblicazione all'Officiale delle Riformagioni. La qual provisione Sua Eccellenza intende e vuole sia inviolabilmente osservata e che tutto s'intenda a puro e sano intelletto senza cavillatione. Non obstantibus.

APPENDICE 3

S.A.R. essendo informato per le prove fatte nelle Alpi della giurisdizione di S. Gaudenzio, quanto sia per contribuire alla riproduzione e conservazione delle macchie di faggio l'arroncare, e bruciare quelle, che sono invecchiate per rinnovarle con spargervi la faggiola, dichiara, che accor-

derà a tutti i possessori di macchie nella detta giurisdizione che lo dimanderanno, la permissione di arroncare, usar fuoco, e seminare anche il grano con le condizioni seguenti:

1. Che ciascuno sia obbligato ad usar la diligenza e cautele necessarie per evitare il pericolo che si attacchi il fuoco alle macchie vicine.

2. Che arroncata, e bruciata, che sia la macchia, il terreno deve circondarsi con un ciglione, o piccolo arginello, secondo le istruzioni che saranno date dal Perito delle Alpi.

3. Che nell'anno in cui si semina il grano senza però dissodare il terreno, si sparga anche il seme di faggiola, mentre il faggio ne abbia fatta la produzione, e quando quell'anno fosse mancata, debba spargersi almeno nei due anni seguenti.

4. Fatta che sia la detta sementa, e la prima raccolta del grano, non sia lecito ad alcuno il riseminarvi negli anni seguenti ma si debba quel terreno lasciare a macchia fino a tanto che non ha passato l'età di anni 25; ed acciò che questa possa vegetare senza ricevere offesa da verun'animale, dovrà il possessore per i primi anni formare attorno una chiusa di legname in quella forma che suole usarsi dai Proprietari nelle praterie destinate al pascolo dei loro bestiami.

5. E mancando alle condizioni suddette, come seminare il grano, o altra semenza dopo la prima raccolta, o con tralasciare di spargere la faggiola e di chiudere il detto terreno come sopra, incorra nella pena di scudi 25 per volta, da applicarsi per metà all'accusatore segreto o palese, e per altra metà alla cassa delle Comunità, che soffrono le spese delle visite dello Ingegnere.

6. Per animare i proprietari e possessori di terreni spogliati di macchia e inculti posti nel crine delle dette Alpi a procurare, che tornino ad essere rivestiti gli assolve dall'obbligo, che hanno avuto finora di chiedere licenza di lavorarvi, purché i detti lavori tendano unicamente a far rinascere la macchia del crine suddetto permettendogli perciò di tagliare e prevalersi dei rami bassi dei faggi più vicini e sterpare qualunque virgulto basso, e raccogliere e trasportare le foglie di faggio per poter bruciare nel luogo che si deve rimboschire e con facoltà di seminare nel terreno in cui è stato fatto tal bruciamento il grano per una sola volta per ricompensa de' loro sudori, e spese, e coll'obbligo di spargervi la faggiola, e con altre condizioni e pene espresse nei tre articoli precedenti, premendo, che questo terreno si tenga coperto di macchia a riparo dei venti per l'estensione almeno di braccia 100 dalla sommità tanto verso la Toscana che verso la Romagna.

7. S.A.R. vuole, che resti nel suo pieno vigore la proibizione di disfar le macchie di faggio o altre piante per far carboni, cerchi, e simili lavori dentro al miglio della sommità dell'Appennino, potendo questi lavori

farsi in quelle macchie medesime nelle quali sarà accordata la licenza d'arroncare sulle istanze, che ne saranno fatte dai proprietari.

8. Vuole ancora che possano domandare la conferma in qualunque tempo dell'anno di quelle licenze, che gli occorrono, facendo i loro bisogni, per ciascuna delle quali licenze non pagheranno che lire una, soldi sei, denari otto.

. (disposizioni per la fiera del bestiame a S. Gozenzo)

6 settembre 1769

Pietro Leopoldo - Angelo Tavanti - Di Schmidveiller

APPENDICE 4

Avendo noi presi in considerazione i ricorsi che in vari tempi sono stati avanzati al Regio Trono dali abitanti della Provincia di Pistoiese e specialmente dagli Uomini di quella montagna contro le restrizioni imposte dalle leggi promulgate intorno alle Boscaglie ed essendo altresì persuasi che tali leggi e regolamenti non producono altri effetti che quelli di ledere i diritti della proprietà, d'impedire l'industria e l'attività dei Possessori, che conoscono meglio di qualunque altro il loro vero interesse e vantaggi o di cagionare continue vessazioni e processi, dopo un serio e maturo esame siamo venuti nella determinazione d'ordinare quanto appresso.

1. Che sia permesso ai possessori dei castagneti della detta Provincia il tagliare al piede i loro castagni o recidere i rami come crederanno meglio, e usare anco il fuoco per ripulirgli dalle scope, e cespugli che gli danneggiano, purché chiunque vorrà adoperare il fuoco prima di accenderlo ne dia avviso ai possessori dei castagneti e altri boschi confinanti e faccia una traccia conveniente al terreno acciò il fuoco non si dilati ad incendiare la Selva del confinante come pure usi tutte le altre diligenze necessarie per preservare dall'incendio i castagni e le altre piante fruttifere o da magistero con dichiarazione che starà a quello che sia di ragione in caso d'incendio a favore dei dannificati.

2. Che sia pure permesso ai possessori il taglio delle loro Macchie e di qualunque sorte di piante senza obbligo di chiedere alcuna licenza purché siano lontane almeno 300 braccia dal crine degli Appennini per farvi semente di Grano o Biade, volendo che i terreni in simili luoghi per lo più


scoscesi e dirupati, e perciò incapaci d'una stabile coltivazione a sementa, si tengano a bosco, o a praterie, e non altrimenti.

3. Ed a fine che si conservino le Macchie Comunitative, dovrà essere cura del Magistrato della Comunità della Montagna il far guardare dette macchie ed invigilare che non restino maltrattate dai Malfattori e che i comunisti non abusino del diritto che gli compete di legnare per uso delle loro famiglie, il tutto sotto le pene imposte dalla Legge del Dannodato, la quale dovrà tenersi nella più esatta osservanza, insieme colla proibizione di mandare a pascere i bestiami nelle nuove tagliate a forma di quanto viene disposto dalle leggi.

Tale essendo la nostra volontà deroghiamo con la pienezza della Nostra Sovrana Autorità rispetto alle cose permesse di sopra, ai privilegi concessi a favore degli edificii della Magona del Ferro situati in detta Montagna, come pure alla legge 7 maggio 1726, al Regolamento del dì 8 novembre 1758 e qualunque altra legge e ordine in contrario.

Firenze 14 agosto 1775

Pietro Leopoldo - Angelo Tavanti - Di Schmidveiller



PIETRO LEOPOLDO

PER GRAZIA DI DIO

PRINCIPE REALE D' UNGHERIA E DI BOEMIA

ARCIDUCA D' AUSTRIA

GRANDUCA DI TOSCANA &c. &c. &c.



A molteplicità delle suppliche, che ci vengono presentate dai Possessori per ottenere la licenza del taglio dei loro Boschi situati nei Circondari degli Edifizj della Magona del Ferro, e di quelli, che sono posti verso le cime degli Appennini, Ci ha determinato a prendere in considerazione la Legge de' 25. Febbraio 1726. concernente i privilegi concessi alla detta Magona, come pure le Leggi de' 17. Novembre 1559., de' 6. Febbraio 1564., e de' 23. Gennaio 1710., dalle quali viene proibito non solo l'arroncare, e il lavorare il terreno, ma anche il semplice taglio dentro al miglio dalle cime degli Appennini suddetti.

Riguardo alla Legge della Magona con la quale vien concessa la privativa sopra tutti i Boschi situati dentro la distanza di otto miglia dai suoi Edifizj si scorge chiaramente, che non ha altro oggetto, che di favorire, e promuovere l'interesse della Magona stessa, senza alcun riguardo al pregiudizio, che ne risentono i Possessori dei Boschi; onde abbiamo risoluto di derogare in questa parte alla Legge predetta, e di abolire, conforme col presente Editto aboliamo la privativa sopraccennata, e restituiamo ai Possessori dei Boschi il diritto che gli compete di disporre a loro talento, e di procurare della legna, e carbone quella vendita, che crederanno più vantaggiosa.

Nell'esame poi, che è stato fatto delle Leggi proibenti il taglio de' Boschi posti dentro al miglio dalla cima degli Appennini, non abbiamo trovata alcuna buona ragione per lasciar sussistere la proibizione suddetta, mediante la quale i Possessori di tali Boschi vengono spogliati della facoltà di godere del prodotto dei loro terreni, e le Macchie istesse non essendo custodite, o rinnovate con piante giovani si distruggono e vanno finalmente a mancare; E per altra parte siamo persuasi, che possano evitarli tutti i danni, e pericoli, che le acque trasportino la terra dei Monti, e riempiano i letti dei Fiumi, ogni volta che i Possessori dopo il taglio non facciano altri lavori, che quelli, che occorrono per rinnovare i Boschi, o per ridurre a prato il terreno; essendo questi, e specialmente le praterie i mezzi i più sicuri perchè resti fermo il terreno, e non sia trasportato dalle acque, oltre al notevole vantaggio, che arrecano per il mantenimento dei bestiami.

Per ciò abbiamo determinato di sopprimere, conforme col presente Editto sopprimiamo le sopraccitate Leggi de' 17. Novembre 1559. de' 6. Febbraio 1564., e tutti gli altri ordini consecutivi alle medesime, e Comandiamo,

I. Che in avvenire sia permesso ai Possessori il tagliare i loro Boschi, e qualunque sorte di piante di loro pertinenza, anche dentro al miglio dalla cima degli Appennini senza chiederne alcuna licenza.

II. Che sia ancora permesso il lavorare il terreno con zappe, e altri simili strumenti, escluso sempre l'aratro, e la vanga, al solo oggetto di ridurlo a uso di pascolo, o di facilitare la rinnovazione dei Boschi, o dei Prati, eccettuata sempre la sementa del grano, e biade, sotto la pena di scudi cinque per storo, da applicarsi per la metà all'accusatore segreto, o palese, ed il restante alla Cassa della Comunità nella quale sarà seguita la trasgressione predetta.

III. Si eccettuano però da questa limitazione i terreni già ridotti a coltura, e descritti come tali ai libri pubblici, non volendo Noi, che rispetto a questi sia fatta alcuna innovazione.

IV. Intendiamo ancora, che resti ferma la proibizione di arroncare con fuoco, e ferro, di far fornelli, e altri abbruciatizi, i quali facilitano alle piogge il trasporto del terreno, sotto la pena di scudi cinquanta per ogni trasgressione, da incorrerli da i contravventori, e da repartirsi nella forma prescritta sopra all'Articolo II.

V. La cognizione delle contravvenzioni agli ordini sopra espressi apparterrà ai Giudicanti Criminali nella giurisdizione dei quali saranno state commesse.

VI. Finalmente dichiariamo, che riguardo ai Boschi spettanti alle rispettive Comunità situati dentro al miglio dalle cime suddette, dovrà continuare ad essere proibito anco il taglio, sino a tanto che i detti Boschi sieno venduti, o allivellati a forma delle Istruzioni pubblicate con i nuovi Regolamenti Comunitativi, di modo che non dovrà aver luogo la disposizione del presente Editto rispetto ai Boschi sud detti, se non che a favore di quelli, che ne hanno, o ne averanno acquistato il possesso a titolo di compra, o di livello. Dato in Firenze li ventiquattro Ottobre Mille settecento ottanta.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ANGELO TAVANTI.

DI SCHMIDVFTLER.

